



**AZIENDA TERRITORIALE
DI EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

**AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. COSI' COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASLOCO, FACCHINAGGIO, SGOMBERO ALLOGGI E RIMOZIONE, SGOMBERO,
SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E MISTI, SANIFICAZIONE PRESSO
ALLOGGI E AREE VARIE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELL'ATER DI VICENZA**

CAPITOLATO TECNICO DI GARA

CIG: 9650763D8E

PREMESSA

L'ATER di Vicenza (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Vicenza), ente strumentale della Regione, svolge, su tutto il territorio provinciale, il servizio di edilizia abitativa pubblica, gestendo circa 4.000 alloggi. Molto spesso gli alloggi e i locali accessori recuperati a seguito di rilascio coattivo sono occupati da beni mobili di proprietà dell'esecutato, che non si è attivato per lo sgombero; talvolta gli alloggi sono riconsegnati ad ATER ancora occupati da beni mobili di proprietà degli ex conduttori, in quanto questi ultimi sono deceduti senza eredi o con eredi, che hanno rinunciato all'eredità oppure si sono trasferiti altrove senza curarsi di liberare l'alloggio. È quindi necessario che ATER provveda allo sgombero di quanto presente negli alloggi/locali, per consentirne il celere riutilizzo. ATER interviene anche quando si rende necessario ripristinare il decoro di spazi comuni, provvedendo alla pulizia e allo sgombero di masserizie. Pertanto, la finalità del presente servizio è quella di effettuare lo sgombero di alloggi e locali e di provvedere a pulizie straordinarie degli spazi comuni, anche a verde, degli edifici gestiti da ATER.

ART. 1) STAZIONE APPALTANTE

ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza, Viale Btg. Framarin, 6 36100 Vicenza, tel. 0444/223600 – Fax 0444/223647; sito internet www.atervicenza.it; e-mail pec atervicenza@pec.it

ART. 2) OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto il trasloco, lo sgombero di alloggi e di locali negli edifici gestiti da ATER di Vicenza, per un periodo di anni tre (3) dalla data di sottoscrizione del contratto.

Più precisamente ha per oggetto il servizio di trasloco, facchinaggio, sgombero di alloggi e di rimozione, sgombero, smaltimento di rifiuti misti, di sanificazione presso alloggi e aree varie presso edifici di proprietà e/o gestiti da Ater di Vicenza.

ART. 3) IMPORTO A BASE DI GARA E ADEGUAMENTO

L'importo complessivo stimato per il triennio è di € 120.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza nella misura del 3%, non soggetti a ribasso.

L'importo stimato per gli oneri della sicurezza riguarda i costi connessi all'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi da interferenze con altre attività, nonché tutti gli altri oneri relativi a spese di carattere generale connesse con la sicurezza (istruzione e formazione, spese mediche, D.P.I., ecc). L'adeguamento prezzi opererà a partire dal secondo anno, in ragione della variazione annuale dell'indice ISTAT riferito al mese di stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ATER ha la facoltà di diminuire il servizio o aumentarlo fino ad un importo di 139.000,00, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1643/99 del 28/10/2022. Fondi propri.

ART. 3) DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il servizio consiste in:

1. sgombero di alloggi, liberazione e sgombero di unità abitative residenziali "sfitte" e di locali commerciali occupati da mobilia, elettrodomestici, bombole, rifiuti organici. Possono essere anche essere rinvenuti accumuli di immondizia. Le unità abitative e commerciali sono dislocate su tutto il territorio della provincia di Vicenza; fanno parte anche di complessi condominiali, collocate anche in piani fuori terra. Delle stesse fanno parte anche le pertinenze, interne od esterne all'edificio, quali box auto, autorimesse, cantine, area verde...;
2. smaltimento medicinali, detersivi, prodotti simili;
3. trasporto e smaltimento di quanto rinvenuto in discariche autorizzate;
4. su richiesta della committenza pulizia e riordino dell'area verde di pertinenza;

5. su richiesta della committenza disinfestazione, igienizzazione, sanificazione dei luoghi interessati dallo sgombero; eventuale derattizzazione.

Il servizio riguarda interventi non predeterminati nel numero, ma predeterminati soltanto sulla base dell'importo stimato e della localizzazione.

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire secondo quanto descritto nel presente capitolato e secondo le indicazioni, che saranno impartite dai competenti uffici, con i quali l'affidatario dovrà operare in modo sinergico e collaborativo.

ATER ha la facoltà di aggiungere altre tipologie di servizi, sempre nell'ambito dello sgombero, facchinaggio e trasloco, mantenendo inalterate le condizioni contrattuali di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario contraente possa sollevare eccezioni o pretese.

Qualora necessario allo svolgimento dei propri compiti istituzionali e nel rispetto della normativa vigente in materia, ATER si riserva sin da ora la facoltà di affidare singoli interventi ad altri operatori economici, senza che l'appaltatore possa pretendere alcunché.

ART. 4) DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di anni 3 (tre), decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, presumibilmente da marzo 2023 a febbraio 2026.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ATER ha la facoltà di diminuire il servizio o aumentarlo fino ad un importo massimo di 139.000,00, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché.

Alla scadenza contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'esecutore è in ogni caso tenuto, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara d'appalto, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 5) AMMONTARE E NATURA DELL'APPALTO

L'importo stimato del servizio per anni 3 (tre) ammonta ad € 120.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso nella percentuale del 3%, per un numero non predeterminato di interventi.

Qualora nel periodo di durata del contratto non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non avrà diritto di avanzare richieste di compensi o altre somme a qualsiasi titolo.

Si applica l'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni richieste sono elencate a titolo esemplificativo al precedente ART. 3).

Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli ordini di incarico, che verranno di volta in volta impartiti a mezzo mail, previa l'acquisizione del preventivo di spesa trasmesso dall'affidatario.

Il servizio comprende la fornitura della manodopera, di tutta l'attrezzatura e di tutto quanto occorrente per l'esecuzione a regola d'arte dell'incarico.

Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d'arte, avendo cura di non arrecare danno alcuno alla committenza.

L'appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio urgentemente e comunque entro sette giorni dall'ordine di incarico, salvo l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

ART. 7) ESTENSIONE, DIMINUZIONE DEL SERVIZIO

La committenza si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario eventuali servizi aggiuntivi, rispetto a quelli definiti nel presente atto. L'affidatario sarà tenuto ad effettuare tutti i servizi che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'attività dell'ATER di Vicenza, alle stesse condizioni economiche presenti in offerta.

Si applica l'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016

ART. 8) OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.

L'affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo vigente, nonché a corrispondere contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nella misura e nei termini di legge.

ART. 9) MACCHINARI E ATTREZZATURA

I macchinari e l'attrezzatura utilizzati dalla ditta nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere compatibili con i locali oggetto del servizio; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato; dovranno essere dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine e i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative CEE.

ART. 10) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale, che dovrà essere assunto secondo le vigenti normative.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo di un proprio dipendente, con funzioni di *Responsabile del servizio*, che sarà referente della ditta stessa e che dovrà svolgere mansioni di coordinamento e controllo.

Il *Responsabile* dovrà essere persona di adeguate capacità e competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, incaricata dall'impresa della gestione di tutti gli aspetti del servizio.

L'impresa dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione ed un aggiornamento professionale periodico.

L'impresa si impegna, inoltre, a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- b) applicare il contratto nazionale di lavoro;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da essi assicurate;
- d) fornire, se richiesta dal committente, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.

L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili. L'impresa deve certificare, a richiesta dell'amministrazione, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. dell'impresa. Qualora la stessa non risulti in regola con i suddetti obblighi, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine di cinque giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora la ditta non adempia entro il predetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la ditta non potrà opporre eccezione, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

ART. 11) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le disposizioni del presente capitolato e ad eseguire il servizio alle condizioni e modalità indicate di volta in volta nelle lettere di incarico.

Sono a completo carico dell'impresa, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della stazione appaltante:

1. il rispetto delle norme di sicurezza;
2. il rispetto assoluto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e delle disposizioni in materia ambientale;
3. tutte le spese e gli oneri riguardanti l'assunzione, la formazione e la gestione del personale necessario all'espletamento del servizio;
4. l'osservanza delle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
5. tutte le spese relative alla dotazione, gestione e manutenzione di attrezzature e macchinari necessari allo svolgimento del servizio;
6. tutte le spese derivanti dall'adozione di procedimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni;
8. tutte le spese relative all'impiego di attrezzature eventualmente necessarie per qualsiasi tipologia di prestazione;
9. tutte le spese e oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

ART. 12) DANNI A PERSONE, A COSE - ASSICURAZIONE ED ACCERTAMENTO DANNI

L'appaltatore è responsabile di ogni danno, che possa derivare al committente e a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento dello stesso.

All'uopo, l'affidatario deve essere in possesso di idonee polizze R.C.O. e R.C.T..

La stipula delle polizze sopraccitate non solleva in ogni caso l'impresa da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dall'espletamento del servizio.

Copia delle polizze dovrà essere fornita all'Ente all'atto della stipula del contratto.

ART. 13) CORRISPETTIVO – FATTURAZIONE – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

ATER di Vicenza corrisponderà all'Appaltatore quanto previsto in fattura, a non meno di 30 gg fine mese dalla data della stessa, previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dai referenti individuati dall'Amministrazione.

Si precisa che si provvederà al pagamento della fattura solo previo riscontro positivo del DURC.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo, fino ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. Qualora l'impresa non adempia, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la stazione appaltante trattiene sull'importo da corrispondere all'affidatario l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali ed assicurativi.

In applicazione della Legge 136/2010, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.